

Corso Vittorio Emanuele II 233/A - Torino

Tel. e Fax 011/7497780

e-mail: luciaannamattalia@studiomattalia.it

sito: www.studiomattalia.it

### Requisiti per applicare il regime forfettario

Le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il nuovo regime forfetario se, contemporaneamente, nell'anno precedente:

- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a
  determinati limiti, differenziati a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività
  esercitata
- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi, per lavoro accessorio, dipendente e per collaboratori (comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati)
- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non superava 20.000 euro.

#### Le esclusioni

Non possono avvalersi del regime forfetario:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito
- i non residenti, a eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto
- i contribuenti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni a esse assimilate (articolo 5 del Tuir), ovvero a società a responsabilità limitata trasparenti.

• i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato;

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso, oppure si verifica una delle cause di esclusione.

### Reddito e tassazione

Il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap, pari al 15%.

### I primi 5 anni di attività

Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per l'anno in cui la stessa è iniziata e per i quattro successivi, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5%, a condizione che:

- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni
- qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell'attività, consentono l'accesso al regime
- le nuove iniziative produttive esercenti attività di impresa (artigiani e commercianti) avranno un'agevolazione sui contributi INPS, ovvero la contribuzione previdenziale dovuta sarà ridotta del 35%

## I soggetti che applicano il regime forfettario:

- non sono sostituti di imposta: non subiscono ritenuta e a tal fine devono rilasciare apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura;
- non effettuano la ritenuta alla fonte, ma sussiste l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta;
- non sono accertabili mediante studi di settore e parametri;

sono esenti dall'IRAP;

# Diciture da indicare in fattura:

"Prestazione non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del comma 67 art. 1 della Legge n. 190 del 29 dicembre 2014 e successive modifiche".

"Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1 commi da 54 a 89 art. 1 della Legge n. 190 del 29 dicembre 2014 e successive modifiche".